

REGOLAMENTO (CE) N. 1976/96 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1996****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce

non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1996, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	— di volatili da cortile:		
0407 00 30	— — altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	7,00
		03	15,00
		04	5,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	5,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— tuorli:		
0408 11	— — essiccati:		
ex 0408 11 80	— — — atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	45,00
0408 19	— — altri:		
	— — — atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	— — — — liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	— — — — congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	— altri:		
0408 91	— — essiccati:		
ex 0408 91 80	— — — atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	35,00
0408 99	— — altri:		
ex 0408 99 80	— — — atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	9,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong, Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.